

Roma, 21 novembre 2023

Prot. n. 19288/23/A

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 508 del 19 dicembre 1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di musica;
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO l'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390;
VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997;
VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (e successive modificazioni);
VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68;
VISTO l'art. 90 del Titolo IX, relativo al diritto allo studio, del Regolamento Didattico Generale dell'Accademia;
CONSIDERATA l'esigenza di fornire un nuovo tutorato agli studenti con disabilità e DSA, come previsto dalle "Linee Guida in favore degli studenti con disabilità"

DECRETA

IL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) BORSE DI COLLABORAZIONE DEGLI
STUDENTI (150 ore) - A.A. 2023/2024

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO

E' indetto per l'Anno Accademico 2023/2024 un concorso per l'attribuzione di n. 2 borse di collaborazione degli studenti, da destinarsi ad attività di supporto didattico per gli studenti con disabilità e DSA presso il "Servizio Disabilità e DSA", rivolta agli studenti iscritti ai seguenti corsi di primo e secondo livello, con esclusione degli studenti iscritti al primo anno di diploma accademico di primo livello:

- Diploma accademico di I livello in Cinema
- Diploma accademico di I livello in Fotografia
- Diploma accademico di I livello in Design
- Diploma accademico di I livello in Graphic Design
- Diploma accademico di I e II livello in Pittura
- Diploma accademico di I livello in Graphic Design - Comics and Illustration

ART. 2 – DURATA E DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

La collaborazione comporta un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 4 ore per giorno, e da completarsi indicativamente entro il 31 ottobre 2024. Essa consiste nel supporto individuale o di gruppo, da parte degli studenti dell'Accademia, prescelti in qualità di *tutor alla pari*, in favore di studenti con disabilità e DSA, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi possono incontrare durante il percorso formativo scelto.

ART. 3 – SERVIZI RICHIESTI

Le concrete prestazioni di tutorato verranno determinate sulla base delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e DSA che ne abbiano fatto richiesta, e potranno consistere, ad esempio, nel supporto in aula – per la stesura di appunti e per l'interazione con i docenti ed i compagni – nell'aiuto finalizzato allo studio individuale, di supporto durante le prove di accesso/orientamento/esami di profitto e di collaborazione alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni e all'organizzazione dei servizi.

Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall'Accademia, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare ordinariamente il numero massimo individuale di 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno.

ART. 4 – COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale compenso è erogato solo per le ore effettivamente svolte dal borsista, pari a 7,30 euro l'ora.

Il compenso, quale determinato all'art. 4 del presente bando, è corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile incaricato, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Gli studenti selezionati devono concordare preventivamente il proprio piano di lavoro con il Responsabile del Servizio Disabilità e DSA e sottoscriverlo prima dell'inizio delle prestazioni di collaborazione con l'Accademia.
2. Le presenze devono essere articolate in modo da assicurare la compatibilità tra le prestazioni oggetto del presente bando e gli impegni didattici dello studente.
3. La collaborazione dovrà svolgersi nel rispetto del protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
4. Nel caso in cui uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione, lo stesso potrà essere sostituito da un altro allievo scelto mediante lo scorrimento della graduatoria.
5. Lo studente che durante la collaborazione sarà momentaneamente impossibilitato all'espletamento del proprio servizio dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Didattica e al Responsabile del Servizio Disabilità/DSA, che provvederà alla definizione del piano di recupero delle ore di collaborazione non prestate.
6. La non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa.

7. La non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. L'assegnazione delle borse di collaborazione è effettuata sulla base di una graduatoria, stilata dall'apposita Commissione Giudicatrice secondo i criteri fissati dal presente Bando.
2. I requisiti di accesso alla selezione, che i candidati devono possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, sono i seguenti:
 - a) regolare iscrizione ai corsi di primo o secondo livello, come specificato all'art. 1 del presente bando;
 - b) essere in regola con il pagamento della quota d'iscrizione a questa Accademia e con la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (Disco Lazio);
 - c) aver acquisito, entro la fine della sessione autunnale dell'anno precedente a quello di iscrizione, almeno i seguenti crediti formativi:

ANNO D'ISCRIZIONE		CREDITI
<i>PRIMO LIVELLO</i>	2° anno	48
	3° anno	72
	DIPLOMANDI iscritti - con riserva - al 1° anno di corsi accademici di Secondo Livello	168
<i>SECONDO LIVELLO</i>	2° anno	48 crediti del biennio

- d) aver conseguito una media degli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione pari ad un minimo di 28,00/30;
3. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione di uno o più candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

ART. 7 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso, la Commissione Giudicatrice attribuisce ad ogni concorrente un punteggio sulla base dei seguenti criteri, fino ad un massimo di 40 punti:

- a) Media delle votazioni riportate negli esami sostenuti negli anni successivi a quello d'iscrizione, espressa in trentesimi (valutata al secondo decimale), fino a un massimo di 10 punti:
 - voto medio compreso tra 28/30 e 28,99/30: 6 punti;
 - voto medio compreso tra 29/30 e 29,99/30: 8 punti;
 - voto medio 30/30: 10 punti.
- b) ulteriori titoli posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda, fino a un massimo di 15 punti:
 - diploma di liceo delle scienze Umane ad indirizzo socio-pedagogico: 4 punti;
 - diploma di operatore socio-sanitario (OSS): 3 punti;
- c) colloquio orale, fino a un massimo di 15 punti. La Commissione Giudicatrice sottopone i candidati in possesso dei requisiti di accesso alla selezione ad un colloquio volto ad accertare il possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio: reale sensibilità verso le problematiche della didattica relativa ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento e disabilità, propensione a risolvere i problemi di ordine pratico che ne derivano, capacità relazionali, interesse e motivazione rispetto all'attività prevista.

ART. 8 - DOMANDA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il form disponibile all'indirizzo web: <https://www.unirufa.it/servizi-e-facilities/borse-di-collaborazione/>. La stessa deve essere trasmessa entro il 10 dicembre 2023, insieme agli allegati eventualmente previsti.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine e in forma diversa da quella sopraindicata.

ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore dell'Accademia e composta da tre membri.

ART. 10 – ESITI DEL CONCORSO E GRADUATORIA

La borsa è attribuita al candidato con il punteggio più elevato.

La graduatoria è pubblicata tramite affissione all'Albo dell'Accademia e sul sito web <https://www.unirufa.it/servizi-e-facilities/borse-di-collaborazione/>. La borsa di studio è corrisposta all'avente diritto secondo le modalità stabilite dall'art. 4. Avverso la graduatoria, gli esclusi possono presentare ricorso, entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione, al Direttore dell'Accademia. Trascorso tale termine, in assenza di contenzioso, la graduatoria pubblicata va considerata definitiva.

ART.11 - ATTO DI INCARICO

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso la Direzione nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione delle graduatorie. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CAUSE DI DECADENZA

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il Codice di Comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi: 1) conseguimento del titolo di studio triennale, senza successiva immatricolazione ad un corso di diploma accademico di secondo livello RUFA; 2) conseguimento di un titolo di studio Magistrale; 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente; 4) mancato rispetto del Codice di Comportamento; 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Accademia, Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università; 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando sono trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

I dati acquisiti sono trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Il trattamento è effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto nella comunicazione degli stessi comporta l'esclusione dal bando.

Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del trattamento dei dati personali RUFA - Rome University of Fine Arts, Via Benaco 2 - 00199 Roma.

Roma, 21/11/2023

Il Direttore dell'Accademia
Arch. Fabio Mongelli